Prot. n. 0069513 del 04/11/2024

Politecnico di Torino

LETTERA D'INVITO

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento dei servizi a supporto delle campagne promozionali per l'orientamento "al femminile", per le pari opportunità, il benessere organizzativo e per le azioni di sensibilizzazione alle tematiche GEDI (Gender, Equality, Diversity and Inclusion)

CUI S00518460019202400035

Sommario

1. PREMESSA 4
2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA 4
2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 4
2.2. DOTAZIONI TECNICHE 5
2.3. IDENTIFICAZIONE 5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
3.1. DOCUMENTI DI GARA 6
3.2. CHIARIMENTI 6
3.3. COMUNICAZIONI 6
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA 7
4.1. DURATA 7
4.2. REVISIONE PREZZI 7
4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 9
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 9
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 10
7.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 10
7.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 10
8. AVVALIMENTO 10
9. SUBAPPALTO 11
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 11
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 12
11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 12
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 13
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DGUE 14
13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE EX ART. 372 DEL D. LGS. 14/2019 16
13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 16
13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 16
13.4.1. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI 16
13.4.2. PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI 16

13.4.3. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI17
13.4.4. PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI 17
14. OFFERTA TECNICA 17
15. OFFERTA ECONOMICA 19
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 19
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 20
16.2. PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE 21
16.3. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 23
16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 23
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 23
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 24
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 24
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 25
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 25
23. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 26
23.1. GARANZIA DEFINITIVA 26
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 27
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 27
26. ACCESSO AGLI ATTI 27
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 27
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 28
29. DURATA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 29

1. PREMESSA

L'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, in attuazione della Determina a Contrarre di cui al D.D.G. n. 3201 del 31/10/2024, intende procedere all'affidamento dei servizi in titolo mediante procedura negoziata senza bando sottosoglia comunitaria, ai sensi:

- del D. Lgs. 36/2023, nel prosieguo indicato per brevità come "Codice";
- del Regolamento di Finanza e Contabilità adottato con Decreto Rettorale n. 1301 del 12.12.2022, in vigore dal 12 dicembre 2022, e dagli atti di delega in esso richiamati.

Nel programma degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in titolo, la dr.ssa Francesca Brazzani che alla luce di quanto previsto nell'allegato I.2 del Codice possiede il titolo di studio e le competenze pregresse per svolgere la funzione di Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del Codice.
Con il citato provvedimento, questa Amministrazione ha altresì provveduto a nominare il dr. Giorgio Pugnetti, Direttore dell'Esecuzione del Contratto che sarà stipulato all'esito della presente procedura, ai sensi dell'art. 114 del Codice, in quanto soggetto segnalato dal RUP e ritenuto idoneo allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo.
Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, la presente procedura è interamente svolta tramite il MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato e gestito da Consip s.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione.
Le Condizioni del Contratto di appalto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole del presente documento e del Capitolato Speciale d'Oneri, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Servizi", categoria "Marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Tutti i riferimenti alla Piattaforma vanno intesi come riferiti al MEPA.

2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti della procedura, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma MEPA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle Regole del Sistema di E-Procurement e delle prescrizioni tecniche fornite da Consip con riferimento all'utilizzo dei singoli strumenti di negoziazione.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e

la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente trattativa, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
Una volta completata la procedura di identificazione, all'operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Lettera d'invito;
b) Capitolato speciale;
c) Schema di contratto;
d) Allegato 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa;
e) Allegato 1.1 - DGUE - Documento di gara unico europeo;
f) Allegato 2 - Dichiarazione Team di Progetto;
g) Allegato 3 – Offerta economica.

3.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle *Richieste di chiarimenti*, entro il termine risultante dalla RDO registrata nella piattaforma.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno *4 giorni* prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma tra i documenti della procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

3.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative:

a) all'aggiudicazione;
b) all'esclusione;
c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
Le comunicazioni relative

a) all'attivazione del soccorso istruttorio;
b) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
c) alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al par. 20;

avvengono presso la Piattaforma.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi a supporto delle campagne promozionali per l'orientamento "al femminile", per le pari opportunità, il benessere organizzativo e per le azioni di sensibilizzazione alle tematiche GEDI (Gender, Equality, Diversity and Inclusion) le cui specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato Speciale d'Oneri allegato (CSO).

Non si procede alla suddivisione in lotti in considerazione del valore complessivo dell'affidamento, il quale risulta di per sé adeguato a garantire la partecipazione da parte di microimprese e di piccole-medie imprese.
L'importo posto a base dell'affidamento è pari a **euro 180.000,00** IVA esclusa, al netto delle opzioni.
Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel CSO nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.
Nell'appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari, gli eventuali costi di trasferta ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto dell'appalto.

4.1. DURATA

Il contratto avrà durata stimata di 24 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, presumibilmente da febbraio 2025, ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione. Il contratto si riterrà concluso solo quando saranno terminate tutte le attività previste.
Ai sensi dell'art. 50 comma 6, dopo la verifica dei requisiti in capo dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

4.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 5 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, fatto salvo quanto indicato al par. 4.2. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 37.500, calcolato tenendo conto dell'importo mensile a base d'asta pari ad euro 7.500 al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni solari prima della scadenza del contratto.
Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni, è pertanto pari ad € 217.500 oltre IVA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al par 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta del concorrente.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo

è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dal par. 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui al par. 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 19.12.2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e copia della **ricevuta** deve essere presente nella **documentazione amministrativa** (par. 13).

In caso di mancata presentazione della ricevuta in fase di offerta, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito. L'offerta e la documentazione richiesta dalla disciplina di gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L'offerta deve pervenire entro i termini indicati nella Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa (par. 13)**;
B – **Offerta tecnica (par. 14)**;
C – **Offerta economica (par. 155)**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Ciascun concorrente riceve, nella sezione "Notifiche" presente nella voce "Comunicazioni" del menù, notifica di ricevuta invio offerta contente un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e/o dal gestore della piattaforma, e messi a disposizione nella Piattaforma.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione, nonché eventuale documentazione relativa alle specifiche tecniche dei prodotti offerti, possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in lingua inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia eventualmente prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la modalità attraverso la quale l'operatore economico concorrente deve provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, secondo le regole di funzionamento del MEPA, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Allegato 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa corredata da eventuale dichiarazione integrativa in caso di operatori ammessi al concordato (par. 13.2) ed eventuale procura
2. DGUE – Documento di gara unico europeo generato automaticamente dalla piattaforma;
3. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;
4. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;
5. Ricevuta pagamento contributo ANAC di cui al punto 10.

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DGUE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'*Allegato 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa*.

Il DGUE – Documento di gara unico europeo da compilare è quello generato automaticamente dalla piattaforma.

Nel caso l'operatore non riuscisse ad accedere al modello DGUE generato automaticamente dalla piattaforma, è possibile allegare il DGUE redatto secondo il modello di cui all'Allegato 1.1 – DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera d'invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera d'invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera d'invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Politecnico di Torino consultabile al seguente link https://www.swas.polito.it/services/codici/ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto XX

La domanda, le relative dichiarazioni integrative ed il DGUE sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda, le relative dichiarazioni integrative ed il DGUE sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE EX ART. 372 DEL D. LGS. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

a. la dichiarazione di avvalimento;
b. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

13.4.1. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

13.4.2. PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

13.4.3. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

13.4.4. PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
  - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
    - copia del contratto di rete
    - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
    - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
    - copia del contratto di rete
    - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
      a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le regole di funzionamento della Piattaforma. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente par. 13.1 e dovrà permettere alla Stazione Appaltante di verificare i requisiti minimi richiesti

relativi al Team di progetto, oltre che di valutare gli elementi tecnici offerti dall'operatore economico nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con riferimento al Team di Progetto minimo (par. 5 del CSO), l'operatore economico dovrà:

- compilare in ogni sua parte il Modulo di Offerta Tecnica "***Allegato A - Dichiarazione Team di Progetto minimo***" in cui dovranno essere dichiarati i nominativi delle quattro risorse che comporranno il Team di progetto minimo e il ruolo professionale (Project Manager – Coordinatore; Art Director; Social media manager; Event producer) che ogni singola risorsa ricoprirà in caso di aggiudicazione. All'interno del modulo dovrà essere riportata una breve presentazione di ogni risorsa volta ad evidenziare l'esperienza pregressa in progetti di comunicazione simili, con tematiche inerenti parità e inclusione, l'esperienza pregressa in progetti con Università e P.A. in generale, l'esperienza nel ruolo professionale proposto, i percorsi formativi, titoli di studio e le eventuali certificazioni conseguite.

  Per ciascuna delle risorse individuate, allegare il relativo Curriculum Vitae redatto secondo lo standard Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), datato, sottoscritto con "firma leggibile" e corredato da copia fotostatica del documento di identità.

La documentazione prodotta dovrà permettere alla Stazione Appaltante di verificare le competenze e le esperienze pregresse di ogni risorsa proposta e la relativa congruenza con il ruolo che ricoprirà in corso di esecuzione.
Con riferimento agli elementi di valutazione premiale (par. 16.1), l'operatore economico dovrà:

- per l'elemento **EV1 - PROGETTI PREGRESSI:**
  produrre la descrizione dettagliata di un massimo di 3 progetti realizzati dall'operatore, (di cui almeno un evento digitale ed un progetto di comunicazione) scelti in modo da rappresentarne significativamente l'esperienza negli ambiti oggetto del presente appalto e tenendo in debito conto i criteri di valutazione riportati nella tabella di cui al par. 16.1.
  La documentazione relativa ad ognuno dei 3 progetti proposti per la valutazione dovrà contenere:
  - indicazione del settore aziendale e della dimensione del cliente, della complessità progettuale, del ruolo ricoperto dall'Impresa Affidataria nel progetto, della durata e dell'anno di completamento;
  - illustrazione delle fasi di esecuzione del progetto e relative tempistiche;
  - elaborati, rappresentazioni, bozze e materiali illustrativi sufficienti a rendere visibile e comprensibile l'idea progettuale e la sua realizzazione;
  - almeno una referenza verificabile del committente, con indicazione di un contatto.

- per l'elemento **EV2 – VIDEO PREGRESSI**
  max. N. 3 video brevi (min. 1 minuto, max 2 minuti), di cui almeno uno coerente con tematiche delle pari opportunità e/o riferito a target di studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
  I video dovranno essere il più possibile recenti. Dovranno essere proposti video realizzati per altri progetti ed incarichi e non dovranno essere realizzati ad hoc o soltanto storyboard.

  Per l'invio dei 3 video, l'operatore dovrà produrre un documento contenente, per ogni video, i riferimenti del progetto per il quale è stato realizzato, il periodo ed il link youtube o di altra piattaforma dove poterlo visualizzare.

- per l'elemento **EV3 – PROGETTUALITÀ**
  produrre un elaborato descrittivo in formato A4 corpo 12, con non più di 30 righe per facciata, non superiore a 20 facciate, redatto in lingua italiana, con cui l'impresa affidataria illustri la propria proposta, tenendo in debito conto i criteri di valutazione riportati nella tabella di cui al par. 16.1.

  La relazione dovrà contenere i seguenti capitoli:
  - EV3.1 – Breve presentazione dell'azienda, della struttura organizzativa e/o dei gruppi di lavoro presenti in organico con la ripartizione delle competenze e responsabilità, oltre alle figure individuate come componenti del Team di progetto.
  - EV3.2 – Descrizione delle strategie che si intendono utilizzare per il coinvolgimento dei target di riferimento delle campagne di cui al par. 3 del CSO.
  - EV3.3 - Descrizione dell'approccio metodologico all'utilizzo dei nuovi media in ambito universitario ed allo sfruttamento delle loro potenzialità
  - EV3.4 – Proposte ulteriori: descrizione di eventuali servizi/attività/azioni ulteriori che l'operatore intenda offrire senza oneri aggiuntivi per la SA.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La documentazione di cui al presente par. 14 non deve riportare, a pena di esclusione, alcuna indicazione o riferimento al contenuto dell'offerta economica.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le regole di funzionamento della stessa.

L'offerta economica è composta da:
- modulo offerta economica, predisposto dalla Stazione Appaltante compilato in ogni sua parte (Allegato 3 - Offerta economica);
- modello di offerta ECONOMICA predisposto nell'ambito della piattaforma MePA.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente par. 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a. ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, secondo la ripartizione tecnico-economica riportata nel seguente prospetto:

PUNTEGGIO MAX	
Offerta Tecnica	**80/100**
Offerta Economica	**20/100**

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tutti gli elementi sono di tipo discrezionale: i relativi punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice secondo quanto indicato al par. 16.2.

Elemento di valutazione	**PUNTI**
EV1 - PROGETTI PREGRESSI Presentazione dettagliata di max N. 3 progetti realizzati (di cui almeno 1 evento digitale e 1 progetto di comunicazione). *I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:* • *dimensioni, durata, e complessità del progetto realizzato;* • *attinenza del progetto con quanto richiesto nel capitolato;* • *obiettivi dichiarati e impatti ottenuti, approccio, strumenti, tecnologie, feedback (se presenti) e tempistiche di realizzazione.*	max 30
EV2 – VIDEO PREGRESSI Max. N. 3 video brevi (min. 1 minuto, max 2 minuti), di cui almeno uno coerente con tematiche delle pari opportunità e/o riferito a target di studenti delle scuole secondarie di secondo grado. I video dovranno essere il più possibile recenti. Dovranno essere proposti video realizzati per altri progetti ed incarichi e non dovranno essere realizzati ad hoc o soltanto storyboard. *I video saranno valutati in termini di: concept, sceneggiatura, tecniche video utilizzate (grafiche, tecniche di ripresa video, motion graphics…) e post-produzione.*	max 15

Elemento di valutazione	PUNTI
EV3 – PROGETTUALITÀ **EV3.1 – Presentazione aziendale e struttura organizzativa** Breve presentazione dell'azienda, della struttura organizzativa e/o dei gruppi di lavoro presenti in organico con la ripartizione delle competenze e responsabilità, oltre alle figure individuate come componenti del Team di progetto. (*max 5 p.ti*) **EV3.2 – Descrizione delle strategie che si intendono utilizzare per il coinvolgimento dei target di riferimento delle campagne di cui al par. 3 del CSO** (*max 10 p.ti*) **EV3.3 – Descrizione dell'approccio metodologico all'utilizzo dei nuovi media in ambito universitario ed allo sfruttamento delle loro potenzialità** (*max 10 p.ti*) **EV3.4 – Proposte ulteriori** Descrizione di eventuali servizi/attività/azioni ulteriori che l'operatore intenda offrire senza oneri aggiuntivi per la SA (*max 10 p.ti*) *I singoli sub-elementi saranno valutati in termini di:* • *qualità complessiva, completezza, chiarezza, livello di dettaglio, coerenza ed originalità;* • *innovatività di scelte metodologiche, linguaggi, tecniche e strumenti, e in particolare l'utilizzo di strategie e tecnologie evolute (es. IA) in relazione anche allo specifico ambito universitario;* • *originalità delle proposte migliorative (per il solo sub-elemento EV3.4)*	max 35

16.2. PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE

A ciascuno dei criteri di valutazione con punteggio di tipo discrezionale (D) è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.
In particolare, per ogni sub-elemento di valutazione p-esimo

- ogni commissario confronterà a due a due il sub-elemento di valutazione p-esimo di tutti i concorrenti ed esprimerà il proprio grado di preferenza sulla base della seguente scala semantica:
    - 1 = parità;
    - 2 = preferenza minima;
    - 3 = preferenza piccola;
    - 4 = preferenza media;
    - 5 = preferenza grande;
    - 6 = preferenza massima.
- ogni commissario riporterà gli esiti delle comparazioni sulla matrice quadrata dei confronti che si compone di n righe ed n colonne pari al numero delle offerte da valutare;
- le matrici saranno così costruite: nella diagonale principale sarà riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell'elemento dell'offerente i-esimo con sé stesso (parità). In corrispondenza della riga i-esima con la colonna j-esima, si riporterà il punteggio Zij (da 1 a 6) se la preferenza è stata accordata all'offerente i-esimo ovvero l'inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all'offerente j-esimo. In corrispondenza della riga j-esima e della colonna i-esima verrà riportato il punteggio inverso (1/ Zij).
- terminate le valutazioni, da ogni matrice quadrata verrà estratto – per ogni operatore economico concorrente - il coefficiente tecnico provvisorio di valutazione di ogni commissario ($K_{c1.tp}{}^{i}$), variabile

tra 0 ed 1, ottenuto utilizzando il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice quadrata, attraverso il metodo approssimato.
Data la matrice dei confronti derivante dalle valutazioni espresse dal commissario C1 sull'elemento E

$$Z_{C1.E} = \begin{bmatrix} 1 & & Z1j \\ & 1 & \\ Zi1 & & 1 \end{bmatrix}$$

si calcolano i seguenti elementi
$Xi = \sqrt[N]{(Zi1 * Zi2 * \dots * Zij)}$ radice n-esima del prodotto degli elementi di ciascuna riga della matrice
$S = \sum_{i=1}^{n} Xi$ somma dei valori ottenuti
$Pi = \frac{Xi}{S}$
$K_{c1.tp}{}^{i} = \frac{Pi}{Pmax}$ coefficiente tecnico provvisorio di valutazione

- si procederà successivamente, per ogni operatore economico concorrente, a calcolare la media dei coefficienti di valutazione estratti per ogni commissario;
- le medie così calcolate verranno trasformate nel coefficiente tecnico definitivo del sub-elemento di valutazione per il concorrente i-esimo $K_{td}{}^{i}$, variabile tra 0 ed 1, attribuendo il valore 1 alla media più elevata e calcolando per interpolazione lineare i valori relativi alle altre medie;
- il punteggio attribuito al concorrente i-esimo con riferimento al sub-elemento di valutazione verrà calcolato moltiplicando il coefficiente $K_{td}{}^{i}$ per il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento stesso.

Nel caso arrivasse una sola offerta, il punteggio dei criteri di valutazione con punteggio di tipo discrezionale (D) sarà attribuito attraverso la media dei voti espressi discrezionalmente dai commissari e variabili tra 0 e 1 secondo la tabella di seguito riportata, moltiplicata per il peso ponderale previsto per ciascuno di essi.

GIUDIZIO VOTO	PUNTEGGIO
Non sviluppato	0
Insufficiente	0,2
Scarso	0,4
Sufficiente	0,6
Buono	0,8
Ottimo	1

A seguito della valutazione dei singoli elementi tecnici premiali, la Commissione

- calcola il punteggio tecnico provvisorio ottenuto da ogni operatore economico concorrente, come somma dei punteggi attribuiti con il metodo sopraesposto ai singoli elementi tecnici;
- trasforma il punteggio tecnico provvisorio così ottenuto nel coefficiente complessivo di valutazione dell'offerta tecnica, variabile tra 0 e 1, mediante l'operazione di riparametrazione sintetizzata nella seguente formula e finalizzata a non alterare i pesi stabiliti tra gli elementi tecnico ed economico dell'offerta, qualora nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottenga il punteggio massimo:

$K_t{}^{i} = P_{tp}{}^{i} / P_{tp}{}^{MAX}$

dove:
$K_t{}^{i}$ = coefficiente complessivo di valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta del concorrente i-esimo

$P_{tp}{}^{i}$ = punteggio provvisorio relativo all'elemento tecnico dell'offerta del concorrente i-esimo
$P_{tp}{}^{MAX}$ = punteggio provvisorio più alto ottenuto dagli operatori economici concorrenti con riferimento all'elemento tecnico dell'offerta.

Il punteggio tecnico definitivo $V_t{}^{i}$ attribuito all'offerta del concorrente i-esimo verrà calcolato moltiplicando il coefficiente complessivo di valutazione dell'offerta tecnica per il punteggio massimo attribuibile all'elemento tecnico.

16.3. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente di valutazione dell'offerta economica del concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1, sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$CV_e{}^{i} = R^{i}/R^{MAX}$$

dove:

- $CV_e{}^{i}$ = indice di valutazione dell'offerta economica del concorrente i-esimo;
- R^{i} = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- R^{MAX} = ribasso percentuale più alto tra quelli offerti dagli operatori economici concorrenti.

Il punteggio economico $V_e{}^{i}$ attribuito all'offerta del concorrente i-esimo verrà calcolato moltiplicando il coefficiente di valutazione dell'offerta economica per il punteggio massimo attribuibile all'elemento economico.

16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La graduatoria della gara sarà stilata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula:

$$P^{i} = V_t{}^{i} + * V_e{}^{i}$$

dove:

P^{i} = punteggio totale di valutazione dell'offerta del concorrente i-esimo;
$V_t{}^{i}$ = punteggio definitivo relativo all'elemento tecnico dell'offerta del concorrente i-esimo, calcolato secondo quanto indicato al par. 16.1.
$V_e{}^{i}$ = punteggio riferito all'elemento economico dell'offerta del concorrente i-esimo, calcolato secondo quanto indicato al par. 16.2.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da TRE membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
In base a quanto previsto dall'art. 51 del Codice, il RUP può fare parte della Commissione giudicatrice, anche con funzione di Presidente.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno 26/11/2024 alle ore 14:00.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.
La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto del principio di trasparenza.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di Gara appositamente nominato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente - mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema - e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente lettera di invito. Terminata la valutazione, assegna i punteggi tecnici, applicando i criteri e le formule di cui al par. 16.
Gli esiti della valutazione sono registrati nella piattaforma che rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente lettera di invito e, successivamente, prende atto della graduatoria calcolata automaticamente dalla Piattaforma.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 solari dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al par 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad

individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste par. 3.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione:

- segnala le eventuali esclusioni dovute a
    - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
    - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
    - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- propone l'aggiudicazione alla migliore offerta.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria ove prestata.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

23. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice, alla stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 del medesimo decreto.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipulazione del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con l'interesse della Stazione Appaltante alla sollecita esecuzione del contratto stesso.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario, entro la data indicata dalla Stazione Appaltante con la comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima della stipula, deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità stabilite dagli articoli 53 e 117 del Codice.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, c. 1 del Codice. Il capitolato richiamato nel presente documento fa parte integrante del contratto.
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali – quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relativi alla stipulazione del contratto.
Il contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, da assolvere una tantum al momento della stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10 del Codice, nella misura proporzionale al valore del contratto stabilita dalla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice stesso. Per indicazioni circa le modalità operative per il calcolo dell'imposta dovuta e l'assolvimento della stessa da parte dell'affidatario si rinvia ai seguenti documenti dell'Agenzia delle Entrate:
    - Risoluzione n. 37/E del 28.06.2023;
    - Circolare n. 22/E del 28.07.2023.

23.1. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto l'affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, come previsto all'art. 53, comma 4 del Codice.
La predetta garanzia dovrà essere costituita nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 comma 2 o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 106, e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall'affidamento.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante (link)
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (link)

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai sopraripportati

26. ACCESSO AGLI ATTI

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
L'organismo responsabile per le procedure di ricorso è il T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10, 10100 Torino.
Il termine per la presentazione del ricorso è fissato dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
L'organismo responsabile per le procedure di ricorso è il T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10, 10100 Torino.
Il termine per la presentazione del ricorso è fissato dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Politecnico di Torino è Titolare del trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti e per le finalità connesse all'appalto.

L'Affidatario, sarà nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutte le attività svolte ai fini dell'erogazione del Servizio che comportino un trattamento di dati personali per conto dell'Ateneo, pertanto l'Affidatario è tenuto a:

a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR in tema di sicurezza del trattamento;
d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento ("Sub-Responsabile");
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, restituisce al Titolare del trattamento i dati personali contenuti negli archivi informatici e cancella dai propri sistemi ed archivi elettronici e cartacei tutti i dati del Titolare del trattamento decorsi 6 mesi dalla data di cessazione del Contratto salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati stessi;
h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
i) tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare;
j) informare, tempestivamente, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo ciso@pec.polito.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:
    1. la natura della violazione dei dati personali;
    2. la categoria degli interessati;
    3. contatto presso cui ottenere più informazioni;
    4. interventi attuati o che si prevede di attuare.
k) informa il Titolare, nel caso in cui il diritto dell'Unione o nazionale richieda il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico
l) per quanto non espressamente previsto nel presente articolato, osservare la normativa europea e nazionale emanata in attuazione al GDPR (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) nonché i provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria, di tutti i danni derivanti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore *pro tempore* in qualità di legale rappresentante; i dati di contatto del Titolare sono:

PEC → politecnicoditorino@pec.polito.it

per informazioni e chiarimenti → privacy@polito.it

Il Responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile all'indirizzo mail dpo@polito.it.

29. DURATA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

In attuazione di quanto prescritto dall'art. 17, comma 3, comma del Codice e dell'art. 1, comma 1, lett. d) dell'allegato I.3, la presente procedura di selezione del contraente terminerà con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, entro il termine di quattro mesi decorrenti dalla data di invio della lettera d'invito, salvo che il predetto termine sia sospeso a seguito dell'adozione di provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo.
Qualora la Stazione Appaltante proceda alla verifica di anomalia dell'offerta. Il predetto termine può essere prorogato per il periodo massimo di un mese.

Il Responsabile dell'Area AGACON
dr. Mauro Cecchi

Firmato digitalmente da: Mauro Cecchi
Organizzazione: POLITECNICO DI TORINO/00518460019
Unità organizzativa: PERSONALE
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 04/11/2024 10:27:08